## ☐ Interpellanza n. 16

presentata in data 24 gennaio 2011 a iniziativa del Consigliere Binci

"Pagamento delle visite fiscali disposte dalle scuole"

Premesso che si stanno intensificando in questo periodo, da parte delle ASL e degli stessi assessorati regionali alla Sanità di tutto il Paese, compreso il nostro, le richieste di pagamento delle visite fiscali disposte dalle scuole.

Considerato che come noto a tutti, la legge 133 dell'agosto 2008 fa obbligo alle amministrazioni pubbliche di disporre l'accertamento fiscale per le malattie di qualsiasi durata anche di un solo giorno.

Che successivamente il decreto legge n. 78/2009, più comunemente chiamato "pacchetto anticrisi", all'articolo 23, comma 5 bis, dispose che "gli accertamenti medico legali sui dipendenti assenti dal servizio malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali, su richiesta delle Amministrazioni pubbliche, interessate rientrano nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale; conseguentemente i relativi oneri restano comunque a carico delle aziende sanitarie locali".

Considerato che disposizioni prevedevano che gli oneri per gli accertamenti medico legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia fossero a carico delle aziende sanitarie locali e che, a tale scopo, in sede di riparto delle risorse, per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, era previsto fosse individuata una quota dì finanziamento ripartita fra le regioni tenendo conto del numero dei dipendenti pubblici presenti nei rispettivi territori.

Visto che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 207 del 5 giugno 2010 ha dichiarato illegittimi i commi 5 bis e 5 ter dell'articolo 71 del decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6.8.2008, n. 133 sopra ricordata.

Che la suprema Corte, accogliendo il ricorso proposto dalla Regione Toscana, ha ribadito infatti che le disposizioni impugnate ledono la competenza legislativa regionale in materia di tutela della salute di cui all'articolo 117 c e l'autonomia finanziaria delle regioni stesse di cui all'articolo 119 c.

Che il ministro Brunetta, nell'ambito dell'offensiva mediatica contro i dipendenti pubblici messa in campo in questi anni evidentemente intendeva far pagare il suo attivismo sull'argomento a soggetti terzi, vale a dire le Regioni, o comunque alle pubbliche amministrazioni, senza però la previsione di adequate coperture finanziarie da parte dello Stato.

Considerato che le scuole, così come anche le Università, gli Enti Locali ecc. non potranno sostenere questo costo con i bilanci già in rosso per i tagli effettuati dal Governo. Quindi possiamo dire che la conseguenza indiretta della sentenza 207/2010 non poteva non essere l'impossibilità pratica di applicare le disposizione sull'obbligatorietà della visita fiscale per mancanza di copertura finanziaria.

Che la spesa, dunque, non solo è imprevista, ma assai onerosa per i magri bilanci delle nostre scuole, laddove il citato obbligo di accertamento rende appunto ineludibili le visite fiscali.

Che a fronte delle citate sofferenze finanziarie, in questi anni le scuole hanno accumulato ingenti crediti (residui attivi) nei confronti dello Stato per il pagamento delle supplenze, delle spese sostenute per gli esami, per attività previste, comunque dagli ordinamenti.

Considerato che per tali ragioni i sindacati scuola della Regione Marche già lo scorso anno avevano presentato Regione, con nota dei 14 luglio 2009, le seguenti richieste:

- la sospensione delle richieste di pagamento da parte delle ASL, marchigiani, in attesa che i Ministeri competenti (al pari dì quanto successo per la TARSU definissero come finanziare le spese relative alle visite fiscali);
- di farsi tramite presso il Miur e il Ministero dello Funzione Pubblica delle difficoltà connesse alla situazione evidenziata, per cercare una positiva soluzione al problema in sede di Conferenza Stato-Regioni;

Considerato che l'ASUR Marche nei mesi scorsi ha consentito che alcune Zone Territoriali (vedasi Asur 7 di Ancona) promuovessero nei confronti dell'Ufficio Scolastico Regionale diversi ricorsi giurisdizionali, conclusisi con l'emissione di diversi decreti ingiuntivi, per ottenere il pagamento del corrispettivo delle visite fiscali disposte dai vari Dirigenti Scolastici negli scorsi anni. Lo stesso Ufficio Scolastico regionale delle Marche, avendo ritenuto di non dover contrastare la pretesa dell'Asur, ha poi addossato tali obblighi di pagare ai Dirigenti scolastici: nel contempo, il medesimo Ufficio Scolastico regionale delle Marche ha segnalato a tali Dirigenti scolastici che il costo lievitato, se non celermente saldato alla Regione, potrebbe configurare una responsabilità erariale per il Dirigente scolastico stesso. Nelle scorse settimane tali Dirigenti, in considerazione dell'impossibilità di adempiere ai Decreti ingiuntivi per carenza di fondi, hanno fatto presente ciò all'Ufficio scolastico regionale.

Visto che solo per l'esercizio 2011 il Ministero dell'Istruzione ha fatto presente, nell'ambito delle direttive per la predisposizione del Programma annuale 2011 (nota prot. 10773 dell'11 novembre 2010), che le Istituzioni scolastiche potranno trovare la copertura finanziaria per le visite fiscali all'interno delle spese finanziate con il "funzionamento amministrativo e didattico", per il cui fabbisogno ha preannunciato l'avvio di un apposita monitoraggio ai fini conoscitivi. Per il 2011, quindi, le scuole sono in attesa di conoscere dal Ministero la quantità di risorse su cui fare affidamento, mentre per il 2010 e gli anni precedenti non hanno, per ora, ricevuto alcuna notizia per la relativa copertura finanziaria.

Tutto ciò premesso il sottoscritto consigliere regionale,

## INTERPELLA

La Giunta per conoscere:

- come la Regione intenda muoversi rispetto a quanto sopra esposte e se sia comunque intenzionata ad attivarsi affinché l'Asur blocchi l'inoltro di ulteriori richieste di pagamento e di richieste di altri decreti ingiuntivi, in attesa che le scuole ricevano i necessari finanziamenti dal Miur;
- 2) se intende richiedere ai competenti organi giurisdizionali la sospensione degli effetti dei decreti ingiuntivi già notificati.